

262

Domanda verbale di soccorso al Podestà del Comune di

Richiedente	{	Cognome, nome e paternità <i>Capoccia Benedetto fu Donato</i> <i>Capoccia Antuosa fu Tancredi</i> Residenza <i>Cont. Telespa</i>
Militare dante titolo al soccorso	{	Cognome, nome e paternità <i>Capoccia Francesco de Benedetto</i> Anno di nascita <i>1912</i> Grado ed Arma <i>Fantusa</i> Ente presso cui presta servizio Data e centro di presentazione <i>15-12-40 Grosquony</i>
Indicazioni relative ai singoli congiunti per i quali il soccorso è ri- chiesto (1)	{	<i>4 richiedenti sono fratelli del</i> <i>richiedente e chiedono il soccorso</i> <i>militare con garanzia della</i> <i>madre -</i>
Altre indicazione che si ritenesse opportuno raccolgere per facilitare il compito della Commissione	{	

li

15-12-40 XIX

IL PODESTÀ

(1) Trascrivere tutte le indicazioni necessarie, in relazione alle disposizioni dell'art. 3 della Legge.

ART. 3 DELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934-XII, N. 115

I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

- a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;
- b) i figli (legittimi, legittimati naturali legalmente riconosciuti - o nelle condizioni di cui all'art. 193 codice civile - adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore, se inabile al lavoro;
- c) i genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto) padrigni e madrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabile al lavoro;
- d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabile al lavoro;
- e) avo ed ava, purchè vedova che abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.